

l'incertezza del titolo per il quale ebbe a ricevere le cambiali, le sue stesse dichiarazioni al giudice penale (« mi accorsi che il Coni, con le cambiali della Teledomus faceva i suoi affari ») sono tutti elementi gravemente indizianti ma non idonei, per la sostanziale equivocità di ognuno di essi, a fornire la prova della condizione psicologica di cui all'ultima parte del comma 2 dell'art. 2384 c.c. (*Omissis*)

(1-2) La sentenza della corte di appello, conferma, con la stessa motivazione, Trib. Roma 24 marzo 1981, in questa *Rivista* 1981, I, 3071, con nota critica di D'ALESSANDRO, *Amministratore di società di capitali e rappresentanza cambiaria*, e in *Giur. comm.* 1982, II, 383, con nota critica di BORGIOI, *La rappresentanza cambiaria nelle società di capitali*. Si rinvia alle note citate vuoi per le critiche alla motivazione della sentenza di primo grado, accolte dalla sentenza del tribunale in epigrafe, vuoi per le citazioni di dottrina. Quanto alla giurisprudenza, cfr. Cass. 9 febbraio 1981 n. 789, *Riv. not.* 1981, II, 678, per il principio che « il nuovo testo dell'art. 2384 disciplina in modo diverso dalla normativa precedente gli effetti delle limitazioni statutarie dei poteri rappresentativi degli amministratori di società per azioni, nel senso di circoscriverne la rilevanza nell'ambito dei rapporti interni fra la società e gli amministratori e di escluderne ogni efficacia nei confronti dei terzi »; Cass. 2 marzo 1978 n. 1045, in questa *Rivista* 1978, I, 1086, per un *obiter dictum* secondo cui il testo novellato dell'art. 2384 c.c. dovrebbe applicarsi anche alla rappresentanza cambiaria.

TRIBUNALE DI ROMA — 2 agosto 1983 — Pres. Castaldi — Est. Celotti — Faccenda (avv. Di Gravio) c. Palmucci (avv. Sciarra), Fallimento Faccenda ed altri (n.c.).

[1100/532] Fallimento - Società - Società di capitali usate come schermi di copertura - Riferimento dell'attività imprenditoriale al socio - Inammissibilità.
(Cod. civ., art. 2362, 2497).

Allo stato attuale della legislazione italiana non è possibile pervenire alla dichiarazione di fallimento del soggetto — socio o non socio — che, ingerendosi nella gestione di una o più società di capitali, anzi usandone come di meri schermi di copertura, abbia in tal modo svolto un'attività imprenditoriale che dovrebbe perciò solo essere a lui riferita (1).

(*Omissis*). — SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — La corte di appello di Roma, accogliendo il reclamo proposto da Palmucci Ettore avverso il decreto del tribunale di Roma con cui veniva respinto il ricorso per dichiarazione di fallimento di Faccenda Stefano, ha, con proprio decreto in data 19 febbraio 1981, rimesso gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento: questo è stato quindi dichiarato con sentenza del 26 febbraio 1981.

Il Faccenda ha proposto opposizione citando a giudizio la curatela fallimentare e i creditori ricorrenti e chiedendo la revoca della sentenza.

Palmucci Ettore soltanto — tra i convenuti — si è costituito in giudizio; andata già in decisione, la causa è stata nuovamente posta dinanzi al giudice istruttore, con ordinanza del 23 gennaio 1982.

Sono state quindi espletate prove testimoniali, dedotte da entrambe le parti, e la causa è passata in decisione all'udienza collegiale del 15 gennaio 1983.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Occorre muovere dalla premessa che allo stato attuale della legislazione italiana non è possibile pervenire alla dichiarazione di fallimento del soggetto — socio o non socio — che, ingerendosi nella gestione di una o più società di capitali, anzi usandone come di meri schermi di copertura, abbia in tale modo svolto un'attività imprenditoriale che dovrebbe perciò solo essere a lui riferita.

Pur tenendosi conto della revisione critica a cui sono stati sottoposti il concetto di personalità giuridica e l'idea di schermo protettivo da questa apprestato, si deve comunque considerare che nel caso della gestione « tirannica » (sia lecito usare un aggettivo

che, sebbene sia descrittivo e non di qualificazione giuridica, è tale da richiamare tutta insieme, e da condensare, per la riconosciuta idea che si è sottesa, una complessa situazione giuridica e di fatto) occorre, per la dichiarazione di fallimento del tiranno (socio o non socio, occulto o meno), che l'insieme degli atti giuridici da lui posti in essere sia riferibile ad un'autonoma gestione imprenditoriale, fiancheggiatrice della società o delle società « asservite », e non soltanto che gli abusi e il deviamiento dell'attività sociale siano mezzi impiegati al raggiungimento dei fini personali del « dominus ».

Non vi è infatti la norma giuridica che sancisca la responsabilità del « tiranno » per le obbligazioni assunte dall'ente e al medesimo titolo (la domanda di risarcimento del danno *ex art.* 2043 o l'azione *ex art.* 2393 e 2394 c.c. sono invece spesso proponibili) e che stabilisca, o dalla quale si possa desumere, che il fallimento della società insolvente comporti altresì il fallimento del suo « dominus »: anche se l'imponenza e la frequenza dei più vari abusi che vengono compiuti in questo campo hanno destato nella coscienza popolare, in modo sempre più pressante, l'esigenza di una disciplina normativa più adeguata all'ampiezza del fenomeno e ben più rigorosa, che il legislatore sino ad oggi non ha introdotto, non è possibile l'affermazione di quel principio se non a costo di forzature interpretative di norme, non lecite al giudice; men che mai è possibile l'affermazione di quel principio di responsabilità senza l'indicazione dei testi normativi dai quali è tratto.

Il compito del Collegio perciò deve essere così delimitato: 1) ricerca e individuazione di atti di commercio posti in essere dal Faccenda; 2) verifica dell'attitudine dei medesimi atti di commercio a connotare l'attività del Faccenda di professionalità e di stabilità organizzativa; 3) insolvenza del medesimo.

È necessario premettere che il Faccenda è stato dichiarato fallito ad istanza di tre creditori: Palmucci Ettore, Valente Franco e Marziali Carmine.

Di costoro, gli ultimi due hanno prodotto, ciascuno, un assegno bancario protestato di L. 2.500.000, ma non vi sono elementi da cui desumere il collegamento di tali obbligazioni cartolari con un'attività imprenditoriale, mentre il Palmucci (su reclamo del quale la corte di appello ha rimesso gli atti a questo tribunale per la dichiarazione di fallimento) ha esposto di essere creditore del Faccenda, per notevoli importi di denaro, in forza di assegni bancari rilasciati dallo stesso in proprio per coprire il debito cambiario, rimasto insoluto, assunto dalla società LU.AN., amministrata dal Faccenda, allo scopo di garantire il pagamento di quanto dal Palmucci dovuto alla soc. KAMRAY, di fatto gestita dallo stesso Faccenda.

Di questi complessi rapporti non è stata data in giudizio alcuna prova da parte del creditore opposto Palmucci, il cui fascicolo del reclamo non è in atti, e il cui fascicolo di causa non è depositato; il Palmucci ha in ultimo disertato il giudizio e non ha precisato le conclusioni. D'altra parte risulterebbe al più, in definitiva, che il Faccenda ha spadroneggiato sulla società KAMRAY e sulla società LU.AN. e che ha assunto obbligazioni personali per pagare parte dei debiti delle società. Va però precisato che il Palmucci è stato ammesso al passivo del fallimento del Faccenda per la somma di L. 7.748.651 « escluse le altre somme richieste perché non è dimostrato il rapporto di mutuo e quanto alle obbligazioni cambiarie perché non sono state assunte dal fallito ». Il Faccenda dunque ha ben poco finanziato le società da lui dominate.

Che di dominio si sia trattato si ricava dagli accertamenti del curatore del fallimento della soc. KAMRAY, che nella relazione del 21 maggio 1980, di cui copia è pure nel fascicolo del fallimento del Faccenda, riferisce alcuni episodi nei quali il Faccenda e tale Nardi Roberta, amministratrice legale della s.r.l. KAMRAY e della s.r.l. Expedil Immobiliare, hanno agito intestando a terzi (e in un caso anche al Faccenda) appartamenti della società KAMRAY senza che il prezzo venisse versato e senza altra contropartita per la società proprietaria, o dato luogo a vendita simulata (come nei confronti di tale Arcangeli Giancarlo), per fini non chiariti (l'asserita ricerca di credito contrasta con la diminuita garanzia patrimoniale).

Si evidenzia così una gestione dell'impresa collettiva che è certamente al di fuori degli schemi legali e che (se i fatti sono effettivamente quali il curatore ha accertato) ha causato gravissimo pregiudizio ai creditori delle società insolventi; tuttavia nessuno degli

elementi fornisce materia per il riconoscimento di un'impresa autonoma che faccia capo al Faccenda (o a lui in società di fatto con altri).

Maggiori elementi non si ricavano dall'esame dei crediti ammessi al passivo: del credito del Palmucci s'è già detto; il Valente e il Marziale hanno rinunciato alle domande di insinuazione già proposte; dei crediti ammessi vi è quello di tale Mastrangelo, e poi altri 4 crediti, che si riferiscono tutti alla pregressa attività del Faccenda, svolta come socio accomandatario della s.a.s. Impresa Fratelli Faccenda, dichiarata fallita nel 1970 (vedi relazione del curatore del fallimento Faccenda, depositata il 4 aprile 1981).

Quanto alle fideiussioni, che il Faccenda avrebbe prestato, per ottenere finanziamenti bancari in favore delle società delle quali aveva la gestione legale o di « fatto », gli accertamenti svolti dal curatore, su direttive in tale senso del giudice delegato, presso vari istituti bancari di Roma e dell'Aquila (in quest'ultima provincia si trovano gli edifici costruiti dalla s.r.l. KAMRAY), hanno dato esito negativo (vedi la relazione del curatore in data 29 maggio 1982 e le lettere di banche ad essa allegate). Fideiussioni che risultino prestate, di cui però non è traccia in atti (manca il fascicolo del reclamo del Palmucci, in cui il doc. n. 8 sarebbe probante in tal senso) costituiscono episodi frammentari.

Dalle prove testimoniali assunte non si traggono elementi interessanti ai fini dei problemi in esame. In ultimo, non risultano investimenti d'impresa da parte del Faccenda (vedi relazione del curatore in data 4 aprile 1981, p. 5).

In conclusione non si rinvengono atti da porsi in relazione ad un'attività produttiva svolta dal Faccenda, né risulta che egli abbia posto in essere un'attività intermedia, quale quella di reperimento di capitali da mettere quindi a disposizione delle società controllate, sia pure poi per trarre vantaggi dal prodotto o dagli utili di queste: attività che abbia un minimo di stabilità e di organizzazione. L'opposizione deve perciò essere accolta; il fallimento deve essere revocato. (*Omissis*)

(1) [1100/532] **L'imprenditore Faccenda non fallisce? (a proposito delle società di capitali usate come « schermi di copertura »).**

1. La questione è quella, ben nota, della decadenza dal beneficio della responsabilità limitata e della personale soggezione al fallimento del cosiddetto « socio tiranno », ossia il socio che « usi la società come cosa propria » e ne « disponga a suo piacimento », agendo — secondo le ben note espressioni usate dal Bigiavi — « con l'assoluto disprezzo delle regole fondamentali del diritto societario », « degradando la società a suo mero strumento », perpetrando la cosiddetta « confusione dei patrimoni », ossia prelevando dalle casse sociali per spese personali e, per converso, pagando con danaro proprio i debiti sociali (o garantendone sistematicamente l'adempimento). Un simile contegno è, di per sé, prova evidente del fatto che la società-persona giuridica è stata costituita, o è stata proseguita, al solo scopo di frapporre fra sé e i terzi lo « schermo » di un nuovo soggetto di diritto, per sottrarsi alle pretese dei creditori e per fruire, indebitamente, del beneficio della responsabilità limitata. Nel pensiero del Bigiavi, come è noto, il concetto di « tirannia » esprime l'abuso della (legittima) posizione di controllo della società, definita come la posizione dei « soci sovrani ».

Altrettanto nota è la giurisprudenza della nostra Cassazione in materia, tutt'altro che sensibile ai problemi di repressione degli abusi della personalità giuridica. Su di essa ha operato la concezione formale della persona giuridica, come vero e proprio soggetto di diritto diverso dai soci e tale da rendere costoro « terzi », ad ogni effetto, rispetto alle obbligazioni assunte in nome della società. Secondo la Cassazione una personale responsabilità dei soci tiranni è, in radice, esclusa dal fatto che « la limitazione di responsabilità al capitale sociale mediante la costituzione d'una società avente personalità giuridica è scopo ritenuto perfettamente meritevole di tutela dal nostro ordinamento giuridico » (1). Nessun rilievo può, pertanto, assumere la circostanza che il socio « praticamente controlli e diriga l'impresa sociale », che egli « sia domino della società della quale disponga a piacimento »; circostanza, questa, la quale non appare di per sé idonea a trasformare in debiti del socio quelli che, per la personalità giuridica della società, sono pur sempre debiti di un distinto soggetto di diritto.

Si mostra poi di confondere fra fisiologia e patologia del fenomeno societario quando si adduce che l'autonomia dei patrimoni riferibili ai diversi soggetti e il principio della limitazione di responsabilità sono « i cardini sui quali ruota anche il diffuso intreccio dei fenomeni di raggrup-